



37° Forum di Medicina Vegetale

*«Piano Colturale Grafico, Carta d'uso dei suoli,
Quaderno di Campagna, regolamenti europei, Circolari Agea...
cosa si sta muovendo nella gestione dei dati della difesa
e nutrizione delle colture»*


Ivano Valmori
- Accademia dei Georgofili -
- CEO Image Line -
- Direttore responsabile di AgroNotizie -



- 1 - Il QDCA - Quaderno Di Campagna dell'Agricoltore**
- 2 - L'importanza del PCG (e della relazione agricoltori/CAA...)**
- 3 - Perché è facile sbagliare nella compilazione del QDCA**
- 4 - Perché QdC® - Quaderno di Campagna® aiuta a non sbagliare**

1 - Il QDCA
Quaderno Di Campagna dell'Agricoltore

Il settore agricolo resta il principale destinatario dei fondi comunitari: tra il 2021 e il 2027 la Pac, la Politica agricola comune, rappresenta circa un terzo del bilancio pluriennale europeo: **387 miliardi di euro su un totale di 1.210.**



AIUTI AL REDDITO
 10.477.775.690 €

 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità
8.376.429.375 €

 Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità
1.751.121.930 €

 Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
350.224.385 €
ECOSCHEMI
 4.377.804.830 €

 Benessere animale e riduzione degli antibiotici
1.816.570.620 €

 Inerbimento colture arboree
777.960.455 €

 Olivi di particolare pregio paesaggistico
751.394.145 €

 Sistemi foraggeri estensivi
814.710.385 €

 Misure specifiche per gli impollinatori
217.169.225 €
SOSTEGNO ACCOPIATO
 2.626.682.895 €

Zootecnia
1.092.700.085 €

 Colture a superficie
1.183.758.425 €

 Colture proteiche
350.224.385 €
SVILUPPO RURALE
 14.775.893.476 €

 Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
4.461.529.684 €

 Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
1.094.859.903 €

 Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori
74.743.558 €

 Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
4.020.986.053 €

Insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori

 Strumenti per la gestione del rischio
2.876.069.969 €

 Cooperazione
1.090.607.910 €

 Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione
208.667.711 €
AIUTI SETTORIALI
 3.048.197.685 €

ASSISTENZA TECNICA
 350.703.773,00 €

DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA

35.657.058.349 €

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/564 DELLA COMMISSIONE
del 10 marzo 2023**

**concernente il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori
professionali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio**

Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/564

- **Data di Adozione:** 10 marzo 2023
 - **Contenuto:** Stabilisce il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari che devono essere tenuti dagli utilizzatori professionali, standardizzando le informazioni da registrare e promuovendo la digitalizzazione dei registri.
 - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0564>

4 pagine ed una tabella

1744

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea

13.5.2021

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/564 DELLA COMMISSIONE

Al 10 marzo 2021

concernente il concesso a 8 formulari di richiesta di approvazione di prodotti finiti destinati agli utilizzatori professionali e a norma del regolamento (UE) n. 1187/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Sotto riferimento al fine del SEI)

LA COMMISSIONE EUROPA,

vista l'entrata in funzione dell'Unione europea,

vista il regolamento (UE) n. 1187/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'approvazione di prodotti finiti destinati agli utilizzatori professionali che svolgono le attività di cui ai articoli 1, 1a, 1c e particolare 4,7 del regolamento;

considerando quanto segue

(1) Considerando quanto disposto all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1187/2009, gli utilizzatori professionali di prodotti finiti destinati a norma degli approvamenti di cui al regolamento, su ogni figura di prodotto finito, sono tenuti a presentare una richiesta di approvazione di prodotti finiti destinati agli utilizzatori professionali.

(2) A norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1187/2009, richieste di approvazione di prodotti finiti sono tenute a presentare una richiesta di approvazione di prodotti finiti destinati agli utilizzatori professionali che dimostrano di avere la capacità di fornire le stesse alle soluzioni affermate e alle competenze specifiche per le quali sono tenute a presentare la richiesta di approvazione.

(3) La stessa è tenuta al pagamento, per le stesse altre forme e a seguito dell'approvazione di prodotti finiti destinati agli utilizzatori professionali, di una tassa di approvazione per ogni approvazione di prodotti finiti destinati e di un'ulteriore imposta per ogni approvazione di prodotti finiti destinati a norma degli approvamenti di cui al regolamento.

(4) Si sono differenziati i tasse pagate per ogni tipo di approvazione di prodotti finiti destinati agli utilizzatori professionali di prodotti finiti e sono state definite 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1187/2009 le tasse e le norme relative a tasse per approvazione di prodotti finiti destinati agli utilizzatori professionali di prodotti finiti.

(5) Le soluzioni sono riferite al prodotto con cui sono deverse ogni tipo di approvazione di prodotti finiti destinati agli utilizzatori professionali di prodotti finiti e sono definite 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1187/2009 le norme relative a tasse per approvazione di prodotti finiti destinati agli utilizzatori professionali di prodotti finiti.

(6) Considerando che il regolamento (UE) n. 1187/2009 non stabilisce le norme relative a tasse per approvazione di prodotti finiti destinati agli utilizzatori professionali di prodotti finiti.

(7) Considerando che la Commissione di Polizia europea, di Consiglio, di Commercio e mercato e di Controllo delle frontiere, in conformità con l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1187/2009, ha approvato la proposta di regolamento.

(8) Considerando che il regolamento (UE) n. 1187/2009 non stabilisce le norme relative a tasse per approvazione di prodotti finiti destinati agli utilizzatori professionali di prodotti finiti.

(9) Considerando che la Commissione di Polizia europea, di Consiglio, di Commercio e mercato e di Controllo delle frontiere, in conformità con l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1187/2009, ha approvato la proposta di regolamento.

(10) Considerando che il regolamento (UE) n. 1187/2009 non stabilisce le norme relative a tasse per approvazione di prodotti finiti destinati agli utilizzatori professionali di prodotti finiti.

(11) Considerando che la Commissione di Polizia europea, di Consiglio, di Commercio e mercato e di Controllo delle frontiere, in conformità con l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1187/2009, ha approvato la proposta di regolamento.

(12) Considerando che il regolamento (UE) n. 1187/2009 non stabilisce le norme relative a tasse per approvazione di prodotti finiti destinati agli utilizzatori professionali di prodotti finiti.

Informazioni da includere nei regimi di cui all'articolo 1						
Tipi di utilizzo	Progetto finanziario utilizzato	Data dell'utilizzo	Dose dell'applicazione (1)	Ubicazione o identificazione dell'area o dell'entità trattata (1)	Dimensione o quantitativo dell'area o dell'entità trattata (1)	Cohere o situazione (uso dei terreni)
Trattamento delle superfici da coltivare (terreni agricoli, aree verdi, banchi di fiori, foreste, boschi, ecc.) e di altri terreni diversi da quelli di cui alle righe successive)	Denominazione del prodotto e numero dell'autorizzazione	Data e, se pertinente (1), orario dell'utilizzo (ora)	Quantitativo di prodotto finanziario applicato per eterno in chilogrammi/litri	Se disponibile, famiglia BICHL, se pertinente all'ambito della domanda di autorizzazione del sistema di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2000 (UE) 2012/1173.	Numero di ettari trattati	Denominazione delle colture, situazioni in linea con i codici EPPO, se del caso, e stadi di sviluppo in linea con la monografia BICHL, se pertinente (1)
Trattamento di o in ambienti chiusi (quali strutture di abitazione/organizzazioni con mobili/attrezzi/strumenti, depositi di cereali/viotti o serre permanenti, come definite all'articolo 3, paragrafo 27, del regolamento (CE) n. 1107/2009)	Denominazione del prodotto e numero dell'autorizzazione	Data	Quantitativo di prodotto finanziario applicato per metro cubo o per metro quadrato in chilogrammi/litri	Numero di depositi/strutture permanenti, identificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2.	Volume in metri cubi o superficie (1) in metri quadrati della struttura trattata	Denominazione delle colture, situazioni in linea con i codici EPPO, se del caso, e stadi di sviluppo in linea con la monografia BICHL, se pertinente (1)
Trattamento delle erbe e del materiale riproduttivo vegetale (come le piante da semina)	Denominazione del prodotto e numero dell'autorizzazione	Data	Quantitativo di prodotto finanziario applicato per chilogrammo, tonnellata o numero di sementi in chilogrammi/litri	Metodo di identificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.	Quantitativo trattato in chilogrammi, tonnellata o numero di sementi	Denominazione delle colture, situazioni in linea con i codici EPPO, se del caso, e numero di lotto, se del caso

1. Obbligo di registrazione per gli utilizzatori professionali

Il regolamento stabilisce che tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari (agricoltori, contoterzisti, tecnici, ecc.) devono tenere un registro dei trattamenti eseguiti sulle colture, in altri spazi aperti, nelle serre, sulle derrate e per la concia delle sementi, con finalità di tracciabilità, sostenibilità e trasparenza.

2. Informazioni obbligatorie da registrare (trattamenti in campo, su derrate e concia)

Ogni intervento fitosanitario deve includere, al minimo, le seguenti voci:

- Identità dell'utilizzatore
- Data del trattamento (e anche ora precisa, in alcuni casi...)
- Nome commerciale
- Numero di registrazione del prodotto fitosanitario utilizzato
- Coltura trattata
- Superficie trattata
- Dose applicata per ettaro
- Modalità di applicazione

3. Tempistiche per la registrazione

Le informazioni devono essere inserite nel registro al più tardi entro 30 giorni dalla data del trattamento ma ogni paese può introdurre tempistiche più restrittive in base alla norma nazionale (Italia entro 30 giorni e comunque entro la raccolta).

4. Conservazione dei registri

I registri devono essere conservati per almeno 3 anni e resi disponibili alle autorità competenti in caso di controlli.

5. Formato digitale e armonizzato

Il regolamento spinge fortemente verso l'adozione di formati digitali e strutturati, armonizzati a livello UE, così da favorire:

- l'interoperabilità tra Stati Membri;
- la raccolta dati centralizzata a fini di verifiche ambientali, sanitarie e statistiche.

6. Estensione ai fertilizzanti (in prospettiva)

Pur essendo focalizzato sui prodotti fitosanitari, il regolamento si inserisce in un contesto normativo più ampio che, con altri atti (come la PAC 2023-2027), promuove la tracciabilità anche dei fertilizzanti. In alcune nazioni, la registrazione sarà estesa anche a questi.

7. Transizione e obbligatorietà entro il 2026

Il Regolamento rappresenta un tassello della transizione digitale richiesta dalla Commissione Europea: Facoltativo nel 2024-2025, con fase di adattamento tecnico e organizzativo da parte degli Stati membri; Obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2026, anche nei registri collegati al Fascicolo Aziendale (come in Italia con il QDCA).



Informazioni da includere nei registri di cui all'articolo 1

Tipo di utilizzo	Prodotto fitosanitario utilizzato	Data dell'utilizzo	Dose dell'applicazione ⁽¹⁾	Ubicazione o identificazione dell'area o dell'unità trattata ⁽²⁾	Dimensioni o quantitativo dell'area o dell'unità trattata ⁽³⁾	Coltura o situazione/uso dei terreni
Trattamento delle superfici (ad esempio terreni agricoli, aree ricreative, binari ferroviari, superfici non coltivate o serre diverse da quelle di cui alla riga successiva)	Denominazione del prodotto e numero dell'autorizzazione	Data e, se pertinente ⁽⁴⁾ , orario d'inizio (ora)	Quantitativo di prodotto fitosanitario applicato per ettaro in chilogrammi/litri	Se disponibile, l'unità fondiaria che rientra nell'ambito della domanda di aiuto geospaziale del sistema integrato di gestione e di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173. Se l'area non può essere identificata nell'ambito della domanda di aiuto geospaziale di cui sopra, il metodo di identificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.	Numero di ettari trattati	Denominazioni delle colture, situazioni/usi dei terreni in linea con i codici EPPO ⁽⁵⁾ , se del caso, e stadi di sviluppo in linea con la monografia BBCH ⁽⁶⁾ , se pertinente ⁽⁷⁾
Trattamento di o in ambienti chiusi (quali strutture di immagazzinamento con nebulizzazione/irrorazione, depositi di cereali vuoti o serre permanenti, come definite all'articolo 3, punto 27), del regolamento (CE) n. 1107/2009)	Denominazione del prodotto e numero dell'autorizzazione	Data	Quantitativo di prodotto fitosanitario applicato per metro cubo o per metro quadrato in chilogrammi/litri	Numero del deposito/ della serra e metodo di identificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.	Volume in metri cubi o superficie ⁽⁸⁾ in metri quadrati della struttura trattata	Denominazioni delle colture, situazioni in linea con i codici EPPO, se del caso, e stadi di sviluppo in linea con la monografia BBCH, se pertinente
Trattamento delle sementi o del materiale riproduttivo vegetale (come le patate da semina)	Denominazione del prodotto e numero dell'autorizzazione	Data	Quantitativo di prodotto fitosanitario applicato per chilogrammo, tonnellata o numero di sementi ⁽⁹⁾ in chilogrammi/litri	Metodo di identificazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2.	Quantitativo trattato in chilogrammi, tonnellate o numero di sementi	Denominazioni delle colture in linea con i codici EPPO, se del caso, e numero di lotto, se del caso

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1^o gennaio 2026.





Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2025/2203

3.11.2025

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2203 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2025**

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 per quanto riguarda la conversione in
formato elettronico dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2203 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 per quanto riguarda la conversione in formato elettronico dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (¹), in particolare l'articolo 67, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono tenere registri sui prodotti fitosanitari che utilizzano, nei quali figurano la denominazione del prodotto fitosanitario, la data e la dose dell'applicazione e l'area e la coltura sulle quali esso è stato utilizzato.
- (2) A norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 della Commissione (²), i registri che non sono inizialmente creati in un formato elettronico leggibile meccanicamente devono essere convertiti in tale formato entro 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto fitosanitario in questione. Tale prescrizione si applica agli utilizzi di prodotti fitosanitari che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
- (3) Diversi Stati membri necessitano di più tempo per prepararsi a introdurre la conversione dei registri in formato elettronico e per formare adeguatamente gli utilizzatori, in particolare quelli dei settori non agricoli, i piccoli agricoltori e gli agricoltori anziani.
- (4) Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio prima del 1° gennaio 2027, è necessario che gli Stati membri possano consentire agli utilizzatori di non convertire i registri nel formato elettronico prescritto.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/564.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 è aggiunto il comma seguente:

«Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio prima del 1° gennaio 2027, gli Stati membri possono consentire che i registri corrispondenti non siano convertiti nel formato elettronico prescritto.».

(¹) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1. ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj>.

(²) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 della Commissione, del 10 marzo 2023, concernente il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 13.3.2023, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/564/oj).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 è aggiunto il comma seguente:

«Per gli utilizzi dei prodotti fitosanitari sul loro territorio prima del 1° gennaio 2027, gli Stati membri possono consentire che i registri corrispondenti non siano convertiti nel formato elettronico prescritto.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Circolare AGEA prot. n. 21371 del 14 marzo 2024

Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico.

[Vai al documento](#)

INDICE DELLA PAGINA

[Che cos'è](#)

Atto

Atto: N° 21371/2024

Data pubblicazione 14/03/2024

NUOVO

Tipologia: NORMATIVA AGEA

All' A.G.R.E.A
agea@postacert.rezione.emilia-romagna.it

All' APPAG Treviso
appag@pec.provincia.tn.it

All' ARCEA
protocollo@pec.acea.it

All' ARPEA
protocollo@cert.arpea.piemonte.it

All' A.R.T.E.A
arte@cert.legalmail.it

All' A.V.E.P.A
protocollo@cert.agea.it

All' Organismo Pagatore AGEA
protocollo@pec.agea.gov.it

All' Organismo pagatore della Regione Lombardia
opr@pec.rezione.lombardia.it

All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - OPPAB
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.pro
v.bz.it

All' Organismo Pagatore ARGEA
Sardegna
agea@pec.agenziaagea.it

All' Organismo Pagatore della Regione Friuli Venezia Giulia
opr@cert.egione.fvg.it

All' C.A.A. Coldiretti S.r.l.
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it

All' C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
segreteria.caa@pec.conagricoltura.it

All' C.A.A. CIA S.r.l.
amministrazionecaa-cia@legalmail.it

All' CAA Caf Agri
cacafagri@pec.cacafagri.com

- prot. n. 2664 del 12 gennaio 2024 in materia di eco-schema 1;

2

ficazione

delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente

3

rimento
del Reg.

(UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione

4

5


6

7

rimento
del Reg.

(UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione





PROPOSTA TRACCIATO RECORD

Il presente documento ha come obiettivo la definizione del dataset minimo relativo al Registro dei Trattamenti.

sheet

<i>Piano Colturale Grafico</i>	#1
<i>Eventi culturali su parcelle di riferimento</i>	#2
<i>Trattamenti su colture</i>	#3
<i>Trattamenti su prodotti agricoli</i>	#4
<i>Trattamenti su sementi (concia)</i>	#5
<i>Fertilizzazione organica</i>	#6
<i>Fertilizzazione chimica</i>	#7
<i>Registro irrigazioni</i>	#8
<i>Sito di stoccaggio</i>	#9
<i>Macchine per distribuzione di agrofarmaci</i>	#10
<i>Registro operatori</i>	#11

6.2 Contenuto del QDCA

Come in premessa rappresentato, lo strumento sviluppato in ambito SIAN che gestisce il QDCA consente di raccogliere una serie specifica ben definita di dati minimi a livello di coordinamento relativi ai trattamenti eseguiti dall'agricoltore su ciascun appezzamento grafico secondo il tracciato (struttura dati) definito all'allegato 3 alla presente circolare.

In particolare, i dati in questione si riferiscono alle seguenti dieci sezioni:

1. eventi culturali su parcelle di riferimento: sezione dedicata alla specifica delle fasi colturali e fenologiche (e.g. identificativo coltivazioni per appezzamento, fasi culturali, fasi fenologiche);
2. trattamenti su colture: informazioni relative ai trattamenti fitosanitari effettuati sulle colture (data e ora di inizio del trattamento fitosanitario, quantità complessiva del prodotto fitosanitario utilizzato per ettaro, avversità per la quale si è reso necessario il trattamento);
3. trattamenti su prodotti agricoli: informazioni sui trattamenti fitosanitari effettuati sui prodotti agricoli (e.g. quantità complessiva del prodotto fitosanitario utilizzato per metro cubo/metro quadro, modalità di applicazione);
4. trattamenti su sementi (concia): informazioni relative ai trattamenti fitosanitari effettuati sulle sementi (e.g. numero di registrazione del formulato, quantitativo trattato in chilogrammi, tonnellate o numero di sementi);

5. *fertilizzazione zootecnica o da matrici organiche*: dati riguardanti i fertilizzanti utilizzati e le modalità di utilizzo degli stessi (e.g. classificazione fertilizzante derivante da normativa, superficie interessata dalla distribuzione);
6. *fertilizzazione chimica*: dati riguardanti i fertilizzanti utilizzati e le modalità di utilizzo degli stessi (e.g. tipo di fertilizzante, quantità di fertilizzante apportato, data di distribuzione);
7. *registro irrigazioni*: informazioni sulla gestione dell'irrigazione degli appezzamenti (e.g. superficie interessata dalla distribuzione, fertirrigazione);
8. *sito di stoccaggio*: censimento dei materiali contenuti nei siti di stoccaggio (e.g. fitofarmaci presenti in stock, fertilizzanti presenti in stock);
9. *macchine per distribuzione di agrofarmaci*: sezione dedicata all'inserimento dei dati relativi ai macchinari utilizzati per effettuare i trattamenti;
10. *operatori*: informazioni riguardanti gli operatori che effettuano i trattamenti.

2 - L'importanza del PCG (e della relazione agricoltori/CAA...)

Agosto 2025





Dicembre 2025



Da una foto all'anno... ad un filmato costante di tutte le modifiche aziendali

Fascicolo aziendale - PCG - QDCA: il “Flusso dei dati”





OP/REGIONE	FASCICOLI PRESENTI NEL SIAN	NUMERO FASCICOLI VALIDATI DA DIGITALIZZARE
ABRUZZO	30.213	26.085
BASILICATA	25.912	23.399
CAMPANIA	56.988	46.082
LAZIO	42.219	34.073
LIGURIA	8.189	3.222
MARCHE	28.020	24.450
MOLISE	14.763	13.682
PUGLIA	148.826	131.023
SICILIA	100.714	81.663
UMBRIA	19.687	17.244
VALLE D'AOSTA	1.733	1.452

OP/REGIONE	FASCICOLI PRESENTI NEL SIAN	NUMERO FASCICOLI VALIDATI DA DIGITALIZZARE
EMILIA-ROMAGNA	47.486	40.051
TRENTINO-ALTO-ADIGE	12.938	10.295
CALABRIA	69.492	63.936
SARDEGNA	33.870	28.571
PIEMONTE	43.221	35.208
TOSCANA	36.524	32.026
VENETO	69.590	61.424
LOMBARDIA	34.306	26.956
BOLZANO	16.263	15.937
FRIULI-VENEZIA-GIULIA	12.321	10.138
Totale complessivo	853.275	726.917


Controlli nelle aziende agricole nel 2024: **circa 1.950**


Aziende agricole in Italia: **circa 1.000.000**

Probabilità di un controllo: **1.950/1.000.000x100 = 0,195%**

Se istituzionalmente ho il 99,8% di non essere controllato...

3 - Perchè è facile sbagliare nella compilazione del QDCA





E' legge...
Ha una validità...



Cosa è successo negli ultimi 365 giorni?

Nella banca dati Fitogest® oggi risultano a catalogo **1.794** prodotti fitosanitari.

Di questi, ben **739** hanno subito variazioni dell'etichetta nell'ultimo anno (il **41%**).

Quindi, se nel nostro magazzino un anno fa avevamo 10 prodotti fitosanitari, nel tempo almeno 4 sono stati sottoposti a cambi di etichetta!





4 - Perché QdC® - Quaderno di Campagna® aiuta a non sbagliare



Disciplinari SQNPI

Controlli a Gennaio 2025	
Totale	118
Alert certificati aziendali	4
Etichette ministeriali	22
Disciplinari di Produzione Integrata	49
PAC 2023-2027 - Prescrizione	15
Piani di fertilizzazione	15
Sostanze di base	6
Corrobtoranti	2
Piani di Utilizzazione Agronomica - PUA	5

118
SOCCORSO



QdC®-Quaderno di Campagna®



SOCCORSO







Grazie per l'attenzione



Via G. Marcucci, 23-24 - 48018 Faenza (RA) - Italy

Tel +39 0546 680688 - www.imageline.it - info@imageline.it

C.F./P.I. 01070780398 ® Marchi registrati: Image Line® S.r.l. Unipersonale dal 1990.